



Regione Lombardia

DECRETO N. 1374

Del 03/02/2023

Identificativo Atto n. 198

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – FONDO “LOMBARDIA VENTURE” PER SOSTENERE START UP E SCALE UP NELL’ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO A VALERE SULL’AZIONE 1.3.2 “SOSTEGNO ALL’ACCESSO AL CREDITO” DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 - APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA SELEZIONE DEI FONDI DI VENTURE CAPITAL (VC), IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 21 NOVEMBRE 2022, N. XI/7402

L'atto si compone di 77 pagine

di cui 56 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro:

- interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo



Regione Lombardia

sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

- la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- la Comunicazione dell'Assessore Guidesi alla Giunta nella seduta del 11 luglio 2022 avente ad oggetto "Quadro previsionale degli strumenti finanziari e delle iniziative per la competitività delle imprese a valere sul PR FESR 2021-2027", che in vista dell'approvazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia individua le prime iniziative in attivazione per consolidare il rilancio e la crescita del nostro sistema economico e produttivo;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2014- 2020, adottato con Decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e da ultimo integrato con d.d.u.o. 19 luglio 2022, n. 10540, applicabile nelle more di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021- 2027;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia,



Regione Lombardia

tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;

- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATE:

- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con D.G.R. n. X/1015/2013 e s.m.i., e declinata dal punto di vista operativo con le D.G.R. n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 ed in ultimo aggiornata, in vista della programmazione 2021-2027, con la D.G.R. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020 e con la D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021, quest'ultima avente ad oggetto "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europea, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2022) 332 final "Una nuova agenda europea per l'innovazione" che tra le sfide da raccogliere segnala quella dell'accesso ai finanziamenti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede, nell'ambito dell'Asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente", l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", e l'Azione 1.3.2 "Sostegno all'accesso al credito" che prevede tra l'altro la sperimentazione di modelli innovativi di accesso al credito da parte delle imprese, anche sostenendo il capitale di rischio (es. private equity, venture capital);

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022



Regione Lombardia

- 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il Fondo "Finanza alternativa" destinato ad attivare strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776, ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 - *"Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"* - Azione 1.3.2 *"Sostegno all'accesso al credito"*;

DATO ATTO che:

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita all'attivazione in Regione Lombardia di uno strumento finanziario a supporto del Venture Capital;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 13/10/2022 da Finlombarda S.p.A. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2022.0024282 del 17/10/2022 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo R1.2022.0136623 del 19/10/2022;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che:

- il mercato del venture capital italiano è ancora lontano da quello di altri Paesi e nonostante i miglioramenti del 2021 le operazioni riguardano principalmente la fase pre seed/seed e solo l'11% ha interessato le scale up;
- l'Unione Europea ha un numero notevolmente inferiore di scale-up deep tech rispetto agli Stati Uniti e alla Cina e i finanziamenti a favore di queste imprese sono inferiori rispetto a quelli destinati alle start-up;
- l'innovazione deep tech richiede ingenti quantità di capitale "paziente" in quanto le imprese interessate generalmente non dispongono né di flussi di entrate né di flussi di contanti garantiti; sono ricche di proprietà intellettuale (PI) ma hanno poche garanzie collaterali e occorrerà loro del tempo per trasformare i risultati in prodotti commercializzabili e ottenere un ritorno dal punto di vista finanziario;
- lo sviluppo di start up e scale up deep tech è fondamentale per la competitività del sistema economico lombardo, italiano ed europeo;

DATO ATTO che Regione Lombardia intende sostenere l'accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di start-up e scale-up deep tech, favorendo lo sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando altri investimenti in capitale di rischio nelle imprese attraverso un approccio di partenariato con investitori privati mediante un fondo di partecipazione (secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) denominato "Lombardia Venture", che sottoscriverà quote, o altri strumenti partecipativi, emessi, per il tramite di fondi paralleli (come saranno puntualmente definiti dall'avviso pubblico attuativo), da Fondi di Venture Capital e destinati a interventi ammissibili a favore delle start up e scale up;

RICHIAMATA la D.G.R. 21 novembre 2022, n. XI/7402 "2021IT16RFPR010 – Fondo "Lombardia Venture" per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'azione 1.3.2 "Sostegno all'accesso al credito" del PR FESR Lombardia 2021-2027 - Approvazione dei criteri" che ha stabilito quanto segue:

- di attivare una misura finalizzata a sostenere l'accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di start-up e scale-up deep tech, favorendo lo sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando



Regione Lombardia

altri investimenti in capitale di rischio nelle imprese attraverso un approccio di partenariato con investitori privati mediante un fondo di partecipazione (secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) denominato "Lombardia Venture", che sottoscriverà quote, o altri strumenti partecipativi, emessi, per il tramite di fondi paralleli, da Fondi di Venture Capital e destinati a interventi ammissibili a favore di start up e scale up deep tech che non si trovano in fase di pre-seed e seed;

- i Fondi di Venture Capital saranno selezionati attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria operata dal Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione;
- potranno inviare una proposta di investimento a valere sulla procedura di selezione i soggetti gestori di Fondi di Venture Capital che:
 - siano fondi di investimento alternativi di diritto italiano (FIA), ivi inclusi i FIA UE (fondi alternativi di diritto comunitario), specializzati in investimenti in equity in imprese deep tech non quotate;
 - siano gestiti da soggetti autorizzati o registrati, ai sensi della Direttiva 2011/61/UE;
 - siano già costituiti, oppure in fase di costituzione al momento della presentazione della proposta di investimento;
- Lombardia Venture investirà, per il tramite di fondi paralleli, nei Fondi di Venture Capital selezionati alle seguenti condizioni: il commitment di Lombardia Venture, per ciascun Fondo di VC selezionato, non potrà essere inferiore a 10.000.000,00 e superiore a 20.000.000,00 euro e comunque non potrà rappresentare oltre il 20% del commitment di ciascun Fondo; la quota del 20% di investitore di minoranza andrà valutata considerando l'aggregato tra fondo parallelo e gli altri sottoscrittori;
- gli investimenti azionari non devono superare (incluso l'investimento iniziale ed eventuali follow-on), per le risorse di Lombardia Venture, la soglia massima di 5.000.000,00 euro per destinatario finale; in caso di investimenti di valore minore o uguale a 10.000.000,00 euro, devono garantire per ciascun intervento ammissibile un rapporto iniziale (esclusi pertanto eventuali follow-on realizzati oltre il periodo di investimento) del 50% tra le risorse di Lombardia Venture e le risorse degli altri sottoscrittori; in caso di investimenti di valore superiore a



Regione Lombardia

10.000.000,00 euro, la quota di investimento realizzata mediante l'utilizzo di risorse di Lombardia Venture sarà pari a 5.000.000,00 euro;

- la dotazione finanziaria iniziale del Fondo "Lombardia Venture" è pari ad euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del "Fondo finanzia alternativa" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo di partecipazione e dei fondi specifici ai sensi dell'art. 59 e 68 del Regolamento (UE) 2021/1060 ed è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:
 - Anno 2023, complessivi euro 39.523.000,00 così suddivisi:
 - Euro 15.671.200,00 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR FESR 2021-2027 QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - Euro 16.454.760,00 sul capitolo 14.01.203.15599 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - Euro 7.052.040,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - Euro 138.000,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 144.900,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 62.100,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Anno 2024, complessivi euro 180.000,00 così suddivisi:
 - Euro 72.000,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 75.600,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 32.400,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 -



Regione Lombardia

- QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Anno 2025, complessivi euro 60.000,00 così suddivisi:
 - Euro 24.000,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 25.200,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 10.800,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Anno 2026, complessivi euro 59.500,00 così suddivisi:
 - Euro 23.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 24.990,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 10.710,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Anno 2027, complessivi euro 59.500,00 così suddivisi:
 - Euro 23.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 24.990,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 10.710,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Anno 2028, complessivi euro 59.000,00 così suddivisi:
 - Euro 23.600,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E



Regione Lombardia

SPECIALISTICHE

- Euro 24.780,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 10.620,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Anno 2029, complessivi euro 59.000,00 così suddivisi:
 - Euro 23.600,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 24.780,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 10.620,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- è demandato ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico l'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla medesima deliberazione finalizzato a selezionare i Fondi di Venture Capital con una dotazione di 39.178.000, gli atti contabili e gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
- è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;

VISTI:

- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i. e in particolare il Titolo III "Gestione collettiva del risparmio" che disciplina l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio definendo i soggetti a cui è riservata tale attività, le attività esercitabili, le necessarie autorizzazioni e i relativi albi;
- la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), c.d.



Regione Lombardia

Direttiva AIFM);

- il Regolamento Delegato (UE) n. 2013/231 del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 “Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi”;
- il Regolamento (EU) 760/2015 del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, che sono un sottoinsieme dei FIA);
- il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 233 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine”;
- il D.M. 5 marzo 2015, n. 30 “Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani”, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTI gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01) e in particolare:

- il paragrafo la sez. 2.18 “*Gli Stati membri possono decidere di concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al criterio dell'operatore in un'economia di mercato*” valutando le operazioni di mercato alla luce della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), con particolare riferimento ai punti:

- “18 “*quando un'operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che si trovano in una situazione analoga*



Regione Lombardia

(operazione a condizioni di parità o pari passu) si può, di norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato”;

- “84 “La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente stabilita attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle seguenti situazioni: i) quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (pari passu) da enti pubblici e operatori privati; o ii) quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata”;
- “87 “In particolare, per considerare che un'operazione è svolta a condizioni di parità, occorre valutare i seguenti criteri:
 - se l'intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in modo contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è subentrato un cambiamento della congiuntura economica;
 - se le modalità e le condizioni dell'operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti gli operatori privati interessati, tenendo conto anche della possibilità di aumentare o di diminuire il livello di rischio nel tempo;
 - se l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale;
 - se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente esposizione economica nei confronti delle imprese interessate (cfr. la sezione 4.2.3.3), delle sinergie che possono essere conseguite, della misura in cui i diversi investitori sostengono i costi simili di transazione o di qualsiasi altra circostanza specifica per l'ente pubblico o l'operatore privato che potrebbe falsare il confronto”;

DATO ATTO che il Fondo “Lombardia Venture” non prevede nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non usufruendo pertanto dell'opzione di cui all'art. 61 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) e investe risorse finanziarie a favore dei destinatari finali, in una logica di operatore in economia di mercato con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato;



Regione Lombardia

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che:

- Finlombarda S.p.A. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'"*in-house providing*", concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dall'Assemblea straordinaria il 22 dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti e comunque garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine della propria attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda S.p.A. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda S.p.A. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n° 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e



Regione Lombardia

successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;

- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda S.p.A. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTO l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione – Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 – Piano di studi e ricerche 2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti – Integrazione degli allegati 1 e 2 alla D.G.R. 5440/2021";
- la D.G.R. 2 agosto 2022, n. XI/6865 "Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati con D.G.R. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 di cui alla D.G.R. XI/6215 /2022, a seguito della LCR n. 118 del 27 luglio 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali", che ha integrato nel prospetto di raccordo 2022-2024 di Finlombarda una nuova attività di



Regione Lombardia

Assistenza Tecnica legata all'avvio del PR FESR 2021-2027;

- il d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 che ha approvato, in attuazione della DGR XI/6865/2022, l'offerta tecnica ed economica per l'attività di assistenza tecnica finalizzata all'avvio di misure a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027, trasmessa da Finlombarda con nota Prot. O1.2022.00021349 del 20 settembre 2022;
- la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. XI/7235 "Approvazione della proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione 2023-2025" e del relativo documento tecnico di accompagnamento";

DATO ATTO che:

- le attività propedeutiche all'avvio della misura la misura "Lombardia Venture" rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al richiamato d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923;
- le attività di assistenza tecnica successive al 2022 sono state inserite nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2023-2025 di Finlombarda S.p.A. approvato con D.G.R. 28 dicembre 2022, n. XI/7748 "*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2023 – Piano di studi e ricerche 2023-2025 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti*";
- Finlombarda S.p.A. in qualità di Soggetto Gestore del Fondo Lombardia Venture sottoscriverà le quote o altri strumenti partecipativi emessi dai Fondi di Venture Capital selezionati per conto e nell'interesse di Lombardia Venture, previa sottoscrizione di un Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060, con i gestori dei Fondi di Venture Capital selezionati a seguito dell'apertura dell'Avviso di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di approvare, in attuazione della richiamata D.G.R. 21 novembre 2022, n. XI/7402, l'Avviso per la selezione dei Fondi di Venture Capital (VC) nei quali investa il fondo di partecipazione "Lombardia Venture";



Regione Lombardia

VISTO l'Allegato A "AVVISO RIVOLTO AI GESTORI DI FONDI DI VENTURE CAPITAL (VC) NEI QUALI INVESTA IL FONDO DI PARTECIPAZIONE LOMBARDIA VENTURE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:
 - *al paragrafo 2 che "Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità";*
 - *al paragrafo 3 che "Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale";*
- l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:
 - *al paragrafo 1 che "le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria";*
 - *al paragrafo 2 che "gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i*



Regione Lombardia

quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno”;

- l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti seguenti:
 - fino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari qualora gli organismi che attuano un fondo di partecipazione siano selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3 del medesimo Regolamento;
 - fino al 15% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari qualora gli organismi che attuano un fondo specifico siano selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3 del medesimo Regolamento;
 - se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva;

DATO ATTO che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo "Lombardia Venture" è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie, private che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle



Regione Lombardia

operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta avviata in data 26 gennaio 2023 e conclusa il 31 gennaio 2023;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota protocollo Protocollo R1.2023.0002822 del 2 febbraio 2023;

DATO ATTO altresì che sulla richiamata D.G.R. 21 novembre 2022, n. XI/7402 si è espresso favorevolmente il Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 15 novembre 2022 e sulla base delle disposizioni di cui al caso 2 lettera c) del decreto non è previsto il passaggio degli atti amministrativi attuativi di una misura di finanziamento qualificata come non aiuto, indipendentemente dalla tipologia di risorse;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che contestualmente all'approvazione del presente provvedimento si provvede ad assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

VISTO l'articolo 5 della L.R. 1° febbraio 2012, n. 1, richiamando l'articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della



Regione Lombardia

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 “I Provvedimento Organizzativo – XI legislatura” con la quale sono state costituite le Direzioni Generali della XI legislatura;
- il decreto 09 settembre 2022, n. 12776 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 e nomina il dott. Tommaso Mazzei Responsabile dell’Asse 1 del PR FESR 2021-2027;
- il d.d.u.o. 22 dicembre 2022, n. 18903 con il quale il Responsabile dell’Asse 1 del PR FESR 2021-2027 delega al Dirigente pro tempore della Struttura “Interventi per le start up” l’approvazione del Bando, la selezione e la concessione in relazione alla misura di cui alla richiamata D.G.R. 21 novembre 2022, n. XI/7402;
- la d.g.r. 28 marzo 2022, n. XI/6202 “VI Provvedimento Organizzativo 2022” con la quale è stata nominata la Dott.ssa Gessyca Golia Dirigente della Struttura Interventi per le Start up;

DECRETA

1. Di approvare l’Allegato A “AVVISO RIVOLTO AI GESTORI DI FONDI DI VENTURE CAPITAL (VC) NEI QUALI INVESTA IL FONDO DI PARTECIPAZIONE LOMBARDIA VENTURE” con una dotazione di 39.178.000 euro, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’Avviso di cui all’allegato A, a valere sulle risorse del “Fondo finanza alternativa” istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell’ambito del PR FESR 2021-2027, è assicurata sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:



Regione Lombardia

- Anno 2023, complessivi euro 39.178.000,00 così suddivisi:
 - Euro 15.671.200,00 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR FESR 2021-2027 QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - Euro 16.454.760,00 sul capitolo 14.01.203.15599 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - Euro 7.052.040,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE
- 3. Di dare atto che:
 - conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo "Lombardia Venture" è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie, private che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
 - conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso.
- 4. Di dare atto che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060.
- 5. Di dare atto che il Fondo "Lombardia Venture" non prevede nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non usufruendo pertanto dell'opzione di cui all'art. 61 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) e investe risorse finanziarie a favore dei destinatari finali, in una logica di operatore in economia di mercato con una ripartizione paritaria delle perdite e



Regione Lombardia

simmetrica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE

GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge